

N. R.G. 3403/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO

PRESIDENTE

dr.ssa Maria Grazia BALLETTI

GIUDICE

dr. Luca BOCCUNI

GIUDICE REL.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

FALLIMENTO

A

IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore *pro tempore*,

corrente in

rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to

con domicilio eletto in

in forza di procura a margine dell'atto

introduttivo del giudizio;

ATTORE

CONTRO

B

C

e

D

rappresentati e difesi

in giudizio dall'avv.to

con domicilio eletto presso la cancelleria dell'intestato

Tribunale, in forza di procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTI

E CONTRO

E

rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to

con domicilio

eletto presso la cancelleria dell'intestato Tribunale, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;



CONVENUTO

CONCLUSIONI DEL FALLIMENTO ATTORE:

“Nel merito, accertarsi e dichiararsi che, per tutte le ragioni illustrate nella parte espositiva del presente atto, i signori *B*, *C*, *D* e *E* hanno amministrato *A*, oggi fallita, in modo imprudente, negligente ed illegittimo, ponendo in essere atti di *malagestio* meglio indicati nel presente atto e, conseguentemente, condannare i medesimi, in via tra loro solidale, a pagare al fallimento *A* in liquidazione, nella persona del suo curatore, la somma di euro 7.500.000,00=, ovvero quella somma maggiore o minore che all’esito della istruttoria venisse ritenuta di giustizia, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione dal di del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

CONCLUSIONI DEI CONVENUTI *B, C, D* :

“In via principale, dichiarare infondate le domande svolte dal fallimento *A* in liquidazione quantomeno e soprattutto nella parte in cui quest’ultimo ha posto ad unico fondamento delle proprie pretese risarcitorie, una alterazione dei dati di bilancio, in realtà mai avvenuta, e per l’effetto rigettare *in toto* le richieste formulate nella comparsa di riassunzione. In subordinazione, nella denegata e non provata ipotesi che il Giudice ritenesse, invece, provato l’unico fatto posto a sostegno della propria domanda da parte dell’attore, e consistente, si ripete, in una ipotetica falsificazione dei dati di bilancio, allora in questo caso si chiede ridimensionare la somma dovuta in ragione delle osservazioni formulate negli atti di causa, disponendosi comunque una rinnovazione della perizia nella parte in cui quest’ultima non è stata in grado di dimostrare il grado di certezza degli atti documentali su cui ha posto le proprie valutazioni economiche. In subordine, nel caso il Collegio dovesse rigettare la richiesta formulata in via principale, si chiede nuovamente di essere autorizzati alla citazione dei terzi corresponsabili nella causazione del danno, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta che di successiva memoria *ex art.* 183 cpc. Con vittoria di spese e competenze legali”.

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO *E* :

“In via principale, ritenute infondate le domande svolte dal fallimento *A* in liquidazione nei confronti di *E*, per i motivi espressi negli atti di causa ed in forza della risultanza tecnica d’ufficio, rigettarsi *in toto* le richieste formulate nella comparsa di riassunzione. In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi in cui il Collegio ravvisasse la responsabilità del convenuto per come rappresentata dal fallimento, si chiede che l’organo giudicante ridetermini la



somma eventualmente dovuta in ragione delle motivazioni degli atti di causa e delle risultanze della CTU. In via istruttoria, disporsi la rinnovazione della consulenza tecnica dell'ufficio relativamente alla parte in cui la perizia non è stata in grado di dimostrare il grado di certezza degli atti documentali su cui ha posto le proprie valutazioni economiche. Con vittoria di spese e competenze legali".

FATTO E DIRITTO

Con comparsa ex art. 50 cpc del 27.3.2014, regolarmente notificata, Fallimento **A**, ha riassunto per la sua prosecuzione il giudizio già introdotto dinanzi al Tribunale di Verona nei confronti di **B**, **C**, **D** e **E** in ragione dell'affermata loro responsabilità solidale, in qualità di amministratori della società *in bonis*, per il danno cagionato all'impresa medesima, oltre che ai creditori, a causa della loro condotta gestoria illecita, domanda rispetto alla quale il Tribunale originariamente adito ha dichiarato la propria incompetenza, vista l'istituzione delle sezioni specializzate distrettuali per la materia di impresa, pur avendo in precedenza concesso sequestro conservativo ai danni dei medesimi, fino a concorso della somma di euro 7.000.000,00.=, a cautela del credito risarcitorio rammentato.

Nel dettaglio, il curatore di Fallimento **A**, società costituita nel dicembre del 2006, operante nel settore della manifattura tessile, messa in liquidazione il 12.11.2009 e sedente in **C**, la cui insolvenza è stata dichiarata con sentenza del Tribunale di Verona in data 3.3.2010, ha allegato che a partire dall'ottobre del 2008 **B**, **C**, **D**, **E** in qualità di amministratori, avrebbero iniziato un'opera di ridimensionamento della società provvedendo ad eseguire un numero consistente di licenziamenti di dipendenti, evidenziando una situazione di rilevante crisi, ridimensionamento a cui sarebbe stato funzionale anche il progetto di scissione approvato il 29.12.2008 dall'assemblea dei soci, coincidenti con gli amministratori medesimi, nonché risultando dal bilancio chiuso al 31.12.2008 una perdita di esercizio pari ad euro 1.387.790,00.=, ma un patrimonio netto positivo pari ad euro 501.527,00.= e ciò grazie alla contabilizzazione, tra le immobilizzazioni immateriali, della posta di euro 773.600,00.= costituita dall'avviamento dell'azienda familiare **F** conferita all'atto della costituzione della società.

Fallimento **A** ha rammentato che, in sede approvazione del bilancio 2008, il collegio sindacale della società avrebbe contestato la valorizzazione di detta posta attiva, ma che



ciononostante gli amministratori avrebbero continuato nella gestione caratteristica dell'impresa, accumulando ulteriori perdite, aggiuntesi a quelle occultate per l'esercizio precedente, tanto da trovarsi nella condizione di ripianare le stesse per euro 718.288,00.=, secondo quanto emerso a seguito dell'approvazione in data 14.6.2009, del bilancio al 31.5.2009, approvazione intervenuta, ancora una volta, in presenza della opinione del collegio sindacale che avrebbe rilevato impossibilità di esprimere parere sulla continuità aziendale.

Il fallimento attore ha evidenziato come il progetto di scissione sarebbe stato comunque realizzato con l'atto di data 30.3.2009, in virtù del quale *A* avrebbe perso il controllo di tutte le sue controllate estere, tra cui anche certa *G*, il cui valore della partecipazione si sarebbe aggirato intorno ai 7.000.000,00.= di euro, a favore della società scissa *H*, essendo iscritto al registro imprese l'atto di scissione il 9.4.2009.

Fallimento *A* ha imputato agli amministratori il fatto di avere occultato con la presentazione dei bilanci la situazione di perdita del capitale sociale e del patrimonio netto della società, dovendo la stessa essere considerata, in realtà, in stato di scioglimento ben prima della formale messa in liquidazione deliberata il 12.11.2009, con conseguente responsabilità dell'organo gestorio per il compimento di atti incompatibili con la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, tra cui, in modo particolare, l'operazione di scissione e conseguente depauperamento della società scissa, sostanzialmente svuotata dal suo valore, una volta portato fuori il suo *asset* redditizio costituito dalla partecipazione in *H* attribuita a *I*, sostanziosamente l'intera operazione quale attività volta a distrarre dal patrimonio della fallita le partecipazioni già detenute.

Parte attrice, al fine di contestare l'attendibilità dei bilanci di esercizio di *A*, come accennato, ha rilevato essere scorretta l'appostazione del valore dell'avviamento dell'azienda *F*, e ciò fin dalla costituzione della società, avendo essa azienda perduto la sua clientela, sistematicamente dirottata, anche dagli amministratori della fallita, alla partecipata *H*, appostazione che, in ragione di ciò ed al 31.12.2008, si sarebbe dovuta azzerare ovvero abbattere notevolmente, con rideterminazione del periodo di ammortamento, secondo quanto suggerito dai sindaci nella relazione accompagnatoria al bilancio 2008. Inoltre, il fallimento ha rammentato che anche ulteriori voci del bilancio sarebbero state inveritiere, dovendosi provvedere a ridurre il valore delle immobilizzazioni materiali, ritenute eccessive, così come il valore dell'attivo circolante e delle rimanenze, cosicché la perdita rilevata di euro 1.387.790,00.=, sarebbe stata ben maggiore e tale da non permettere la continuità aziendale, nonostante la copertura



mediante l'utilizzo delle riserve straordinaria, sopraprezzo e conferimento, nonché mediante il versamento residuo di euro 400.000,00.= in conto capitale da parte dei soci.

Considerata la continuazione dell'attività di impresa fino alla messa in liquidazione della società, anche attraverso l'operazione di scissione, altrimenti inibita ove fosse stato accertato correttamente il pregresso stato di scioglimento, o comunque ritenuta l'operazione diretta alla spoliazione del patrimonio della società *in bonis*, il fallimento attore ha convenuto in giudizio B, C, D e E, onde ottenere condanna al risarcimento dei danni, commisurati, nella perdita di patrimonio, ovvero nella differenza tra attivo e passivo fallimentare e, in ogni caso, nella perdita della partecipazione societaria rammentata, tenuto conto che la scissione sarebbe stata comunque in sé illecita, perché posta in essere in violazione di legge, visto il patrimonio netto negativo della scissa, nonché viste le informazioni inveritiere fornite ai creditori dagli amministratori, *ex art. 2506 ter cc*, ed atte a dissimulare la condotta di distrazione patrimoniale allegata.

Si sono costituiti i convenuti tutti, chiedendo di essere autorizzati preliminarmente a chiamare in causa i sindaci della società, ritenuti responsabili o corresponsabili dei fatti addebitati dal curatore fallimentare, al fine di sentirli condannare a risarcire alla società gli eventuali danni sopportati, ovvero al fine di esercitare il regresso.

Nel merito, i convenuti hanno contestato l'affermazione del curatore del fallimento secondo cui il bilancio al 31.12.2008 sarebbe stato inveritiere, dovendosi esporre una perdita ben maggiore con conseguente negatività del patrimonio netto della società, non ripianabile con le modalità esposte. Secondo i convenuti, il valore dell'avviamento dell'azienda "F...", conferita in società, sarebbe stato correttamente appostato al valore storico con ammortamento decennale, in considerazione della sua vita utile, considerata la perizia di stima dell'11.11.2006 e considerato che detto valore non si sarebbe mai modificato nel tempo, nonostante la flessione rilevante del fatturato della società da non considerarsi tuttavia elemento preponderante di valutazione dell'avviamento stesso, non risultando che la sua clientela sarebbe stata dirottata in favore di terzi dagli amministratori medesimi. Analoghe contestazioni i convenuti hanno mosso in riferimento alle altre allegazioni della curatela e relative alle ulteriori poste di bilancio asseritamente inveritiere, pur evidenziandosi la genericità delle censure attoree.

Non essendo la società in stato di scioglimento, i convenuti hanno evidenziato essere in sé del tutto legittima l'operazione straordinaria di scissione. Sul punto gli amministratori convenuti hanno anche evidenziato che sarebbe stato del tutto legittimo eseguire la scissione anche in difetto di relazione degli amministratori o degli esperti, essendo ciò consentito dall'art. 2506 *ter* commi 1 e



3 cc, visto che l'assemblea dei soci avrebbe unanimemente ciò disposto e considerato che la scissione sarebbe stata deliberata in termini proporzionali. In ogni caso, i convenuti hanno riaffermato la veridicità della situazione patrimoniale accompagnatoria della scissione, anche in riferimento al valore della partecipazione più volte rammentata.

Gli amministratori hanno evidenziato i loro interventi diretti a salvare l'operatività della società ed aventi ad oggetto il contenimento dei costi aziendali, attraverso la riduzione dei compensi degli amministratori medesimi ed il ridimensionamento del personale, nonché a mezzo dell'elaborazione di un piano industriale volto ad ottenere nuovo credito dal ceto bancario. Tutte dette scelte, a detta dei convenuti, avrebbero ben legittimato la continuità aziendale, criticata dal fallimento attore, tenuto presente che in corso vi sarebbero state importanti commesse, non potendosi sindacare *ex post* il merito della gestione sociale ed il risultato negativo di essa, dipeso unicamente dal rischio di impresa.

A detta dei convenuti, altrettanto correttamente gli amministratori avrebbero provveduto, nel corso del 2009, a rilevare l'ulteriore perdita, provvedendo al suo ripianamento e consentendo la prosecuzione dell'attività aziendale, essendo del tutto veritiero il bilancio di esercizio al 31.5.2009, salvo provvedere responsabilmente alla liquidazione, ritenuta opportuna una volta venute meno le prospettive di accordo con il ceto bancario e relative alle esposizioni debitorie della società.

I convenuti hanno aggiunto che l'operazione di scissione sarebbe stata addirittura vantaggiosa per *A*, posto che la società di nuova costituzione, *I* avrebbe provveduto a corrispondere un prezzo di cessione per le partecipazioni ad ella attribuite per euro 48.000,00.=, unitamente al pagamento di un debito verso *A* medesima per euro 72.000,00.=, pur sottraendo dal patrimonio dell'impresa *in bonis* scissa il valore di euro 20.000,00.= a decurtazione del suo capitale assegnato alla società di nuova costituzione.

I convenuti hanno anche contestato il danno asseritamente sopportato dalla società *in bonis* e dai suoi creditori, tenuto conto anche del fatto che il curatore fallimentare non si sarebbe peritato di individuare in cosa concretamente detto pregiudizio si sarebbe verificato in riferimento alla perdita della partecipazione in *H*, per la verità non direttamente partecipata da *A* ma partecipata da certa *L* a sua volta partecipata da *A* *in bonis*, dovendosi, comunque, dare conto del rendimento della società cinese.

Infine, i convenuti hanno rilevato come il collegio sindacale avrebbe, a sua volta, sempre avallato le scelte di bilancio degli amministratori, diversamente da quanto sostenuto dal fallimento, di modo che, in caso di difetto di veridicità dei dati in questione, la responsabilità si sarebbero



dovuta addebitare ai sindaci medesimi, anche eventualmente in concorso con i convenuti, così giustificandosi la richiesta di chiamata in causa, già evidenziata.

Il Giudice istruttore non ha consentito il differimento dell'udienza di trattazione ex art. 269 cpc ed ha istruito il giudizio, mediante l'acquisizione dei documenti offerti dalle parti e disponendo consulenza tecnica dell'ufficio e successivi chiarimenti scritti.

Preliminarmente, deve ribadirsi la correttezza dell'ordinanza emessa dal Giudice istruttore in data 12.3.2015, con cui è stata rigettata la reiterata richiesta di parti convenute di differimento dalla causa onde consentire la chiamata in giudizio dei sindaci, asseritamente responsabili o corresponsabili del danno lamentato dal fallimento attore.

In effetti, la giurisprudenza di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di litisconsorzio necessario che, nel caso di specie, non è ravvisabile, ha chiarito come il provvedimento di fissazione di nuova udienza, per consentire la citazione del terzo, è assolutamente discrezionale (Cass. Sez. Un. n. 4309/2010), potendosi legittimamente escludere il differimento del giudizio anche per motivi di opportunità inerenti alle esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.

Il Giudice istruttore, nel caso che occupa, ha correttamente ritenuto che le esigenze di speditezza del giudizio, introdotto dal fallimento nei confronti dei soli amministratori, unici ad essere reputati responsabili sulla scorta del fatto che l'attività illecita sarebbe stata permessa in ragione della redazione di bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali sui quali i sindaci avrebbero espresso le loro chiare riserve, sarebbero state evidentemente compromesse dalla chiamata in causa dei componenti dell'organo di controllo, vista la necessità di istruire diversamente il giudizio in ordine all'allegazione e alla prova della specifica responsabilità dei terzi chiamati.

Come detto, la causa è stata istruita mediante la produzione di documenti e con la consulenza tecnica dell'ufficio disposta al fine di verificare, da un lato, la fondatezza delle doglianze attoree relative alla corretta formazione dei bilanci di esercizio e delle situazioni patrimoniali di **A** ed asseritamente occultanti la perdita del patrimonio netto della società che, ciononostante avrebbe eseguito - tramite i suoi amministratori - l'operazione straordinaria di scissione, con ciò sottraendo illecitamente all'impresa *in bonis* gli unici cespiti patrimonializzati costituiti dalla partecipazione in **H**, in quanto assegnati alla società di nuova costituzione **I**, e, dall'altro lato, disposta al fine di accertare la perdita patrimoniale in questione, mediante la valorizzazione delle partecipazioni assegnate alla nuova società.

Orbene, il CTU, con valutazione condivisibile, al di là delle osservazioni sul punto sollevate dalle parti ed alle quali lo stesso consulente ha adeguatamente replicato, ha rilevato che al



31.12.2008 *A* ... si è trovata in condizione di perdita del proprio capitale, dovendo emergere, nonostante le poste iscritte, un patrimonio netto negativo, pari ad euro 76.256,00.=. In effetti, il CTU, concentrando la propria attenzione sull'iscrizione a bilancio del valore dell'avviamento dell'impresa *A*, conferita in società, oltre che sull'iscrizione dell'ammortamento del relativo costo di acquisto, ha evidenziato come, già la situazione patrimoniale della società riferita al 30.9.2008 e posta a corredo del progetto di scissione depositato l'1.12.2008 ed approvato dall'assemblea il 29.12.2008, dava atto di una perdita in formazione di euro 749.273,00.= risultato negativo generato dal crollo del fatturato (doc. n. 4 allegato alla relazione peritale), crisi proseguita anche successivamente.

Ebbene detto drastico calo del fatturato di *A*, determinante la perdita evidenziata, risulta confermato in essere anche dalle motivazioni date dagli amministratori in sede di accordi sindacali dell'ottobre del 2008, volti ad operare una massiva riduzione del personale, rilevandosi in detta sede la difficoltà economica e finanziaria della società cagionata appunto dal calo del fatturato con previsione di ulteriore forte contrazione (doc. n. 5 di fascicolo attoreo).

Consegue, come correttamente rilevato dal CTU, che gli amministratori, già avendo contezza precedente del calo rilevante dei ricavi dell'attività caratteristica e delle relative perdite, avrebbero dovuto provvedere, fin dalla redazione della situazione patrimoniale corredante il progetto di scissione, ad intervenire sulla posta contabile relativa all'iscrizione dell'avviamento della azienda conferita e strumentale all'attività sociale e ciò sicuramente mediante la riduzione al quinquennio, del periodo di ammortamento dei costi sostenuti per l'acquisto dell'azienda conferita, non potendosi mantenere l'ammortamento decennale originariamente praticato in modo del tutto eccezionale e giustificato in considerazione della vita utile residua dell'azienda, vita utile sostanzialmente compromessa con l'emersione chiara della crisi della società relativa alla sua gestione caratteristica.

Inoltre, il CTU, ha rilevato come la riduzione al quinquennio del periodo di ammortamento, con evidente maggiore costo delle relative quote, si sarebbe dovuta praticare anche in riferimento alla redazione del bilancio al 31.12.2008, bilancio nel quale il consulente ha ritenuto scorretta l'appostazione all'attivo del valore dell'azienda senza alcuna svalutazione. Il CTU, valorizzando la relazione accompagnatoria al bilancio, evidenziante un calo di fatturato pari al 70 % prevedibile per l'anno 2009, ma considerando che già nel corso del 2008 tale crisi era evidente, per quanto detto, ha ritenuto che principio di prudenza nell'appostare il valore dell'avviamento avrebbe imposto per l'esercizio 2008 pari svalutazione della voce contabile, di modo che il risultato di esercizio medesimo avrebbe determinato la perdita del capitale sociale come conseguenza della negatività del



patrimonio netto, trovandosi in sostanza la società in stato di scioglimento fin dall'esercizio in questione ed essendo di ciò consapevoli gli amministratori che, già in precedenza alla redazione del documento contabile e fin dall'ottobre 2008, per quanto detto, avevano rappresentato la compromissione della redditività dell'azienda conferita e costituente bene strumentale fondamentale per la società.

In altre parole, dagli elementi acquisiti in giudizio può concludersi che, al momento della presentazione del progetto di scissione dell'1.12.2008, gli amministratori hanno dissimulato nelle comunicazioni sociali la situazione di grave crisi patrimoniale e finanziaria in cui si trovava la società scissa, tanto che il progetto di scissione riportava che l'operazione non era in alcun modo funzionale ad una successiva messa in liquidazione della società medesima, quanto funzionale ad una sua più razionale organizzazione, dovendosi dividere la produzione nazionale di elevata qualità dalle produzioni estere, destinate a mercati differenti e realizzate indirettamente da *A* tramite le società controllate. In effetti, il progetto di scissione, riportata immutato il capitale di euro 500.000,00.= della società scissa che, a seguito dell'operazione, sarebbe rimasto in capo a *A* per euro 480.000,00.=, dovendosi invece trasferire alla società di nuova costituzione *I* le partecipazioni di *A* nelle società estere.

Detta rappresentazione ha fatto sostanzialmente apparire tranquillante l'operazione di scissione per i creditori che, altrimenti, avrebbero ben potuto proporre opposizione alla scissione, impedendone gli effetti, a norma dell'art. 2506 *ter* comma 5 cc, richiamante il disposto dell'art. 2503 cc.

In effetti, a seguito della scissione, in capo a *A* è rimasto, pur occultato, un patrimonio netto negativo, in ragione anche dei debiti già esistenti, in presenza di un'azienda - già oggetto di conferimento - priva di redditività per quanto accertato dal CTU, oltre che un apparato produttivo ridotto a seguito dei licenziamenti dei dipendenti, mentre in capo alla società sorta a seguito di scissione sono rimaste le partecipazioni societarie già detenute da *A* che, come si vedrà, costituiscono gli unici *assets* aziendali patrimonializzati su cui i creditori avrebbero potuto soddisfare le loro pretese.

Tale operazione dissimula un sostanziale intento distrattivo degli amministratori, coincidenti con i soci della stessa *A*, e volto a sottrarre al patrimonio della società scissa le partecipazioni poi assegnate a *I*. La condotta descritta, evidentemente, non rileva ai fini dell'affermazione della responsabilità in ragione del fatto che l'attività straordinaria di scissione sarebbe preclusa in caso di scioglimento della società, *ex art.* 2486 cc, ma rileva al fine di descrivere un'attività distrattiva, dissimulata nei termini descritti, in violazione dell'obbligo generale imposto



agli amministratori di preservare l'integrità del patrimonio della società, prospettazione che parte attrice ha indicato fin dall'atto introduttivo del giudizio.

Ebbene, detto intento distrattivo è poi certamente confermato dai successivi accadimenti così come allegati e comprovati in atti.

In punto, va precisato che i convenuti nel presente giudizio erano tutti soci di **A** oltre che soci, per il complessivo 4 % delle partecipazioni, in **L**, a sua volta partecipata al 96 % dalla medesima **A**. Inoltre, **L** era titolare del 100 % della **M**, a sua volta titolare del 100 % delle partecipazioni di **N** detta in atti **H**.

Consegue che, con l'atto di scissione, gli amministratori e soci di **A** hanno trasferito a **I** la diretta partecipazione in **L** e, tramite questa, la partecipazione di **N**, società produttiva asiatica.

E' provato in atti che **I** è stata costituita in ragione della scissione in data 30.3.2009 con capitale di euro 20.000,00.=, sottoscritto dei medesimi soci di **A**, e che, appena dopo due mesi circa, in data 9.6.2009, **L** ha ceduto in favore di **E** le quote detenute in **M** (doc. n. 27 di fascicolo attoreo), a sua volta titolare di **N**, essendo poi **I** messa in liquidazione e, quindi, cancellata dal registro delle imprese (doc. n. 14 di fascicolo attoreo).

Detta ulteriore condotta, perseguente lo scopo distrattivo evidenziato, si comprende bene in detta sua finalità se si pone mente al disposto dell'art. 2506 *quater* cc, secondo cui a seguito della scissione ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico. In effetti, fatta venire meno la titolarità in capo a **L** delle partecipazioni in **M**, a sua volta detentrica delle partecipazioni in **N**, **I** è rimasta società priva di sostanziale patrimonio, tanto da essere prontamente liquidata e cancellata dal registro delle imprese, con conseguente impossibilità per i creditori della fallita **A** di potersi soddisfare sul patrimonio di questa ovvero sul patrimonio della società di nuova costituzione.

Il danno determinatosi in ragione di detta condotta distrattiva è pari, dunque, al valore delle partecipazioni già detenute da **A** in **L** a sua volta detentrica in via mediata delle partecipazioni nella società produttiva asiatica.

Per la quantificazione di detto danno, come accennato, è stata disposta consulenza tecnica dell'ufficio che, preliminarmente, ha ritenuto possibile stimare il valore delle partecipazioni societarie detenute da **A** in **L** in ragione del patrimonio netto di quest'ultima, anche in



rapporto al patrimonio netto delle sub controllate, utilizzando a tale fine il *report* della Camera di Commercio Italiana in Cina che riporta gli attendibili dati di bilancio per valutare detto patrimonio netto della partecipata N

Tenuto conto della partecipazione di A in L e pari al 96 %, trasferita in sede di scissione, il pregiudizio subito dai creditori per la distrazione delle partecipazioni medesime è stato determinato dal CTU in euro 4.730.296,30.=, somma a cui deve essere parametrato in via equitativa e all'attualità il danno subito dai creditori della società *in bonis*.

Conseguentemente, i convenuti debbono essere condannati, in solido tra loro, a pagare in favore di A in liquidazione, la somma indicata, oltre interessi compensativi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza, ivi compreso quanto liquidato in favore del CTU in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. condanna i convenuti B, C, D e E, in solido tra loro, a pagare in favore di A in liquidazione la somma di euro 4.730.296,30.=, oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
2. condanna i convenuti a pagare in favore del fallimento attore le spese di lite che si liquidano in euro 3.005,93.= per esborsi ed euro 36.207,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge;
3. pone quanto liquidato in favore del CTU in corso di causa a definitivo carico di parti convenute.

Venezia, 29 marzo 2017

Il Giudice Est.
Dr. Luca Boccuni

Il Presidente
Dr.ssa Liliana Guzzo



